



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15/02/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente, titolare di un conto corrente affidato presso l'intermediario resistente, contesta l'ammontare del saldo debitore calcolato dalla banca sostenendo che quest'ultima avrebbe conteggiato in esso somme non dovute a titolo di "commissione disponibilità fondi", non prevista dal contratto; nonché applicato un tasso "extra-fido" calcolandolo sull'intero affidamento, anziché sulle sole somme sconfinanti.

Di conseguenza, la ricorrente chiede alla banca la restituzione di complessivi € 94.288,46 così calcolati:

- la differenza tra € 40.758,45 ed euro 24.933,35 (somma già rimborsata dalla banca), pari ad € 15.852, a titolo di rimborso delle somme indebitamente pagate nel I trimestre 2012 (interessi + commissione su accordato);

- € 28.436,36 a titolo di rimborso per il II trimestre 2012 (interessi + commissione su accordato);

- € 50.000 a titolo di risarcimento danni.

Con successiva integrazione del 12.11.2012 il legale della società ha contestato altresì l'ammontare delle "competenze di chiusura" addebitate nell'estratto conto n. 3 del settembre 2012, ritenendoli frutto dell'applicazione d'interessi "anatocistici".

La banca, dal canto suo, si difende rilevando quanto segue.

Nel primo trimestre 2012 sul conto corrente della società era attivo un fido per complessivi € 2.250.000 concesso in data 8.11.2011. A causa di un disguido procedurale, venivano addebitati interessi ad un tasso non previsto dal contratto. La banca provvedeva quindi a rimborsare alla società € 24.933,35 con valuta 31.3.2012 "a titolo di conguaglio interessi erroneamente imputati".

Al reclamo presentato dal legale della ricorrente la banca rispondeva prontamente fornendo i chiarimenti richiesti. In data 13.8.2012 la società sempre tramite un legale reiterava il reclamo e proponeva un accordo transattivo, che tuttavia non veniva sottoscritto dalle parti.

Alla luce dei fatti sopra richiamati, l'intermediario si difende nel presente ricorso eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Collegio adito in quanto, a suo dire, l'ammontare complessivo delle somme di cui la società ricorrente chiede la restituzione supererebbe la soglia dei 100.00,00 (centomila) euro prevista dalla vigente normativa sull'ABF.

Un secondo motivo d'irricevibilità del ricorso sarebbe poi rappresentato, secondo la banca resistente, dalla circostanza che la controversia di cui si discute sarebbe stata già sottoposta al vaglio del Giudice ordinario.

Nel merito, la banca ritiene di aver rimediato all'errore contabile nel calcolo degli interessi applicati con la restituzione al cliente della somma di euro 24.933,35. Quanto all'applicazione di una "commissione disponibilità fondi", eccepisce che la relativa clausola è stata espressamente approvata dalla ricorrente e chiede pertanto il rigetto di ogni ulteriore pretesa del ricorrente nei suoi confronti.

Il Collegio di Roma nel corso della riunione del 18 gennaio 2013 ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione disponendo che le parti producano il conto scalare riferito al I trimestre 2012.

La richiesta integrazione è stata trasmessa dall'intermediario con nota del 24.01.2013.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di cui appresso si dirà.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla banca, volte a far dichiarare la irricevibilità del ricorso, non meritano di essere accolte.

Non quella d' incompetenza per valore, atteso che l'unica domanda che può trovare ingresso in questa sede è quella formulata dalla società nel ricorso introduttivo, dove le somme complessivamente richieste alla banca ammontano ad euro 94.228,46.

E neppure quella basata sulla pendenza di analogo giudizio innanzi all'A.G.O., atteso che tale circostanza è stata espressamente smentita dal ricorrente e non risultano agli atti evidenze che inducano a ritenere il contrario.

Quanto al merito della controversia, giova osservare come dalla documentazione in atti risulta che:

- a) negli estratti conto trimestrali contestati la banca ha applicato – in caso di sconfinamento - il tasso extrafido all'intero ammontare del debito e non al solo importo sconfinante;
- b) la clausola che prevede l'applicazione di una commissione "disponibilità fondi" è stata espressamente approvata dalla società ricorrente.

Sulla base di tali premesse, si può dunque procedere alla valutazione delle doglianze avanzate dalla ricorrente, le quali risultano effettivamente fondate e meritano di essere accolte limitatamente al profilo in precedenza indicato sub a).

Infatti, anche prima della introduzione nel nostro ordinamento delle norme in materia di commissioni bancarie che attualmente si leggono nell'art. 117-bis,

t.u.b., questo Collegio si era già espresso nel senso di ritenere illecito il comportamento della banca che, a seguito di un utilizzo del fido in eccesso rispetto al limite accordato (c.d. extra-fido), applichi un tasso maggiorato non solo sulla somma eccedente il fido, ma sull'intero ammontare del prestito accordato.

La banca resistente ha invece applicato il tasso extra-fido sull'intero importo del "saldo debitore" per la durata dello sconfinamento.

In particolare dai conteggi effettuati si evince che nei 10 giorni di sconfinamento (dal 31.12.2011 al 9.1.2012) la banca ha applicato il 12,70% (tasso extra fido) sia sull'importo affidato di € 2.250.000 - sulla quale avrebbe dovuto applicare il tasso del 5,457% - sia sulle somme sconfinanti, addebitando alla società interessi per complessivi euro 7.807,37.

Nella tabella qui di seguito riportata vengono correttamente ricalcolati gli interessi dovuti dalla cliente nel I semestre:

	valuta	tasso	Giorni	Numeri debitori	Interessi debitori
Dal	31.12.2011	5,457%	10 gg	22.500.000,00 ¹	3.363,90
Al	9.1.2012	12,7%	10 gg	187.370,60	65,19

Analoghe considerazioni inducono a ritenere che la ricorrente abbia corrisposta alla banca interessi non dovuti anche nel periodo che va dal 31.1.2012 alla fine del primo trimestre (31.3.2012).

In questo caso la banca (come si rileva dalla documentazione versata in atti) ha applicato il tasso extra-fido del 13,5% indistintamente sia sulla somma affidata che sugli importi sconfinati (per ulteriori 6 giorni).

Pertanto per il I trimestre 2012 gli interessi da rimborsare ammontano a € 4.443,47:

$$(\text{interessi pagati}) \text{ €}(7.807,37 - 3.363,90) (\text{interessi ricalcolati}) = \text{€ } 4.443,47$$

Nel secondo trimestre del 2012, la tabella che segue evidenzia la differenza tra le somme effettivamente pagate dalla società ricorrente a titolo di interesse extra fido e quelle che avrebbe dovuto pagare secondo i criteri in precedenza evidenziati:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valuta	tasso	Giorni	Numeri debitori	Interessi debitori
Al 30.6.2012	13,5%	10 gg	22.500.000	8.321,91
Invece avrebbe dovuto pagare le seguenti somme				
valuta	tasso	Giorni	Numeri debitori	Interessi debitori
Mese di aprile	5.262%	4 gg	9.000.000	1.387,23
Mese di maggio	5,198%	4 gg	9.000.000	1.281,69
Mese di giugno	5,169%	2gg	4.500.000	637,27
totale				3.306,19

Ne segue che, per il II trimestre 2012, gli interessi da rimborsare alla ricorrente ammontano a euro:

(Interessi pagati)€ 8.321,91 – 3.306,19 (interessi ricalcolati). = € 5.015,72

In totale, dunque, i maggiori interessi pagati dalla ricorrente a titolo di tasso-extra fido ammontano, nel periodo che va dal 31.12.2011 al 30.6.2012, a complessivi euro 9.459,19.

Trattandosi di somme non dovute alla banca, esse dovranno pertanto essere restituite alla società ricorrente con gli interessi nella misura legale dalla data del reclamo al saldo.

Non meritano invece di essere accolte le altre pretese da questa ultima avanzate sia a titolo di risarcimento del danno subito, del quale non è stata fornita alcuna prova; sia di restituzione delle somme pagate a titolo di commissione di affidamento, atteso che la relativa clausola risulta espressamente accettata dalla ricorrente e correttamente applicata dalla banca.

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, ordina alla banca di restituire alla società ricorrente l'importo di euro 9.459,19, con gli interessi nella misura legale dalla data del reclamo al saldo; rigetta ogni altra domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

IL CASO.it